



SERVIZIO COMMERCIO TURISMO E QUALITÀ AREE TURISTICHE

IL RESPONSABILE

**PAOLA CASTELLINI**

Ai Dirigenti degli Uffici Commercio  
dei Comuni della Regione Emilia-Romagna

TIPO ANNO NUMERO  
REG. PG 12/11/2011/205795  
DEL 25/08/2011

Loro sedi

Oggetto: rete di distribuzione carburanti per autotrazione. Decreto legge 98/2011 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria".

Il decreto legge n. 98/2011, entrato in vigore il 6 luglio 2011 (convertito dalla legge 111/2011, entrata in vigore il 17 luglio 2011) contiene all'articolo 28 norme in materia di distribuzione carburanti che prevedono anche adempimenti amministrativi di competenza comunale.

Si ritiene utile illustrare di seguito le novità normative.

Articolo 28 comma 3: entro 90gg dall'entrata in vigore del D.L. 98/2011 le regioni emanano indirizzi ai Comuni per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili ai sensi del DM 31/10/2001 e delle successive norme regionali (DCR 355/2002 e ss. mm.). Si ritiene che in mancanza di nuovi indirizzi regionali i Comuni debbano applicare le fattispecie indicate al paragrafo 3 (Incompatibilità) della DCR 355/2002, come modificata dalla DAL 208/2009.

Articolo 28 comma 4: i Comuni devono provvedere a dichiarare incompatibili e a far chiudere tali impianti entro 120gg dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 98/2011. Quindi entro il 14 novembre 2011 i Comuni devono concludere i procedimenti di dichiarazione di incompatibilità e di chiusura degli impianti, dandone comunicazione alla Regione e al MiSE.

Articolo 28 commi 5 e 6: entro un anno dall'entrata in vigore del D.L. 98/2011 (entro il 5 luglio 2012) tutti gli impianti devono dotarsi di self-service pre-payment, pena la comminazione di sanzioni pecuniarie. Il Comune è l'autorità competente a ricevere il rapporto, applicare la sanzione e introitare i proventi, essendo il titolare delle funzioni amministrative.

Articolo 28 comma 7: non si possono porre vincoli alla possibilità di erogazione in self-service pre-payment durante l'apertura dell'impianto, fermo restando l'obbligo di presenza del gestore o dei suoi dipendenti. Questa disposizione rende inapplicabile la contraria previsione contenuta al comma 2 del paragrafo "Esenzioni" della DGR 1421/2010 (Criteri regionali per la determinazione degli orari di apertura degli impianti stradali di distribuzione carburanti, ai sensi del punto 9.1 della DCR 355/2002).

Articolo 28 commi 8, 9, 10 e 11: in un impianto stradale di distribuzione carburanti è sempre possibile:

- esercitare un'attività di somministrazione di alimenti e bevande ex L. 287/91, art. 5, comma 1,

Viale Aldo Moro n. 38 Torre  
40127 Bologna

Tel 051.5273353 - 6430  
Fax 051.5273024 - 6599

Mail: [comtur@regione.emilia-romagna.it](mailto:comtur@regione.emilia-romagna.it)  
Pec: [comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it)

a uso interno: DP/ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
INDICE Liv 1 Liv 2 Liv 3 Liv 4 Liv 5 ANNO NUM SUB  
Classif. | 881 | 450 | 60 | | | Fasc | 2011 | 3 |

lett. b), cioè “esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari)” Sono fatti salvi il rispetto delle norme sulla sorvegliabilità dei locali, igienico-sanitarie, urbanisti ed edilizie, nonché il possesso dei requisiti morali e professionali. In Emilia-Romagna esiste una sola tipologia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, cosicché la previsione contenuta nel testo in esame viene estesa in generale all’attività di somministrazione di alimenti e bevande;

- esercitare un punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici, senza limiti riferiti alla superficie dell’impianto. L’innovazione consiste nell’eliminazione dei limiti alla superficie degli impianti in cui si può esercitare questa attività accessoria;
- vendere pastigliaggi. La norma acquista significato solo se questa attività viene consentita anche a chi non è in possesso dei requisiti professionali per la vendita di alimenti (come già ora avviene in Emilia-Romagna nel comparto giornali e riviste), bensì del solo requisito morale: infatti già adesso i gestori possono vendere qualsiasi genere alimentare e non alimentare (art 2-bis del D.L. 383/1999), se in possesso del requisito professionale.

Le attività di cui sopra sono esercitate dal gestore (salva sua rinuncia) o da un soggetto terzo, se sono svolte in locali non affidati al gestore dal titolare dell’impianto (comma 10).

Le regioni devono adeguare le proprie normative alle suddette disposizioni (comma 11). Trattando l’art. 28 del DL 98/2011 di norme concernenti la tutela della concorrenza (materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione), si ritiene che le disposizioni ivi contenute si applichino sin d’ora, quindi anche nel periodo di tempo che intercorre fino agli adeguamenti regionali.

Distinti saluti.

  
Dott.ssa Paola Castellini